



IL DECRETO «COESIONE» E IL DECRETO «DISABILI»

Gli incentivi all'autoimprenditorialità e la nuova regolamentazione in materia di disabilità

Manuela Baltolu

- Consulente del Lavoro
- Componente del Centro Studi della Fondazione dei Consulenti del Lavoro di Milano





Gli incentivi all'autoimprenditorialità previsti dal D.L.60/2024 (artt.17-18-21)

Manuela Baltolu

- Consulente del Lavoro.
- Componente del Centro Studi della Fondazione dei Consulenti del Lavoro di Milano

Elementi in comune artt. 17-18



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

«Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali **e libero-professionali**, in forma individuale o collettiva, **ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali (.....)**. Le attività di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante **apertura di partita IVA** per la costituzione di impresa individuale o **per lo svolgimento di attività libero-professionale**, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa **o società tra professionisti.**»

Autoimpiego Centro-Nord Italia - art. 17

Tipologia attività (c.1)	- Lavoro autonomo imprenditoriale - Lavoro autonomo libero professionale localizzate in territori <u>fuori dalla ZESU</u> (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna)
Forma	Ditta individuale, Snc, Sas, Srl, Soc. coop., Stp
Componenti impresa	Under 35 che siano in una delle seguenti condizioni (c.3)*: - marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027**; - inoccupati, inattivi e disoccupati; - disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva GOL
Attività ammesse	- servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al c.1 - tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività - interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

*nelle imprese organizzate in forma societaria tali soggetti devono esercitare controllo e amministrazione delle stesse

**disabili, detenuti ed ex-detenuti, lavoratori migranti, persone in carico ai servizi sociali e sociosanitari, donne vittime di violenza, appartenenti alle Comunità Rom, Sinti e Caminanti, vittime di discriminazioni in quanto facente parte delle minoranze LGBTQIA+, etc.

Autoimpiego Centro-Nord Italia - art. 17



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

Misure in regime *De minimis* utilizzabili:

- In via alternativa nella generalità dei casi;
- in cumulo dai disoccupati iscritti al programma GOL che abbiano richiesto Naspi in un'unica soluzione per autoimprenditorialità

- Contributo a fondo perduto importo massimo 30.000 euro per acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività;
- Contributo a fondo perduto importo massimo 40.000 euro per acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico
- Contributo e fondo perduto pari a:
 - 65% dell'investimento per l'avvio dell'attività per programmi di spesa fino a 120.000 euro
 - 60% dell'investimento per l'avvio dell'attività per programmi di spesa fino tra 120.000 e 200.000 euro

Ulteriori elementi necessari per la piena operatività

D.M. di definizione di termini, criteri e modalità di finanziamento

Resto al Sud 2.0 - art. 18

Tipologia attività (c.1)	- Lavoro autonomo imprenditoriale - Lavoro autonomo libero professionale localizzate in territori <u>all'interno della Z.E.S.U.</u> : Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna
Forma	Ditta individuale, Snc, Sas, Srl, Soc. coop., Stp
Componenti impresa	Under 35 che siano in una delle seguenti condizioni (c.3)* - marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027; - inoccupati, inattivi e disoccupati; - disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva GOL
Attività ammesse	- servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al c.1 - tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attività - interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attività di cui al comma 1.

*nelle imprese organizzate in forma societaria tali soggetti devono esercitare controllo e amministrazione delle stesse

**disabili, detenuti ed ex-detenuti, lavoratori migranti, persone in carico ai servizi sociali e sociosanitari, donne vittime di violenza, appartenenti alle Comunità Rom, Sinti e Caminanti, vittime di discriminazioni in quanto facente parte delle minoranze LGBTQIA+, etc.

Resto al Sud 2.0 - art. 18



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

Misure in regime *De minimis* utilizzabili:

- In via alternativa nella generalità dei casi;
- in cumulo dai disoccupati iscritti al programma GOL che abbiano richiesto Naspi in un'unica soluzione per autoimprenditorialità

- Contributo a fondo perduto importo massimo 40.000 euro per attività con sede legale nelle aree del Mezzogiorno e in Italia centrale colpite da eventi sismici nel 2009 e 2016;
- Contributo a fondo perduto di cui sopra importo massimo 50.000 euro per acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico
- Contributo e fondo perduto pari a:
 - 75% dell'investimento per l'avvio dell'attività per programmi di spesa fino a 120.000 euro
 - 70% dell'investimento per l'avvio dell'attività per programmi di spesa fino tra 120.000 e 200.000 euro

Ulteriori elementi necessari per la piena operatività

D.M. di definizione di termini, criteri e modalità di finanziamento

Gestione delle misure

- ✓ Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.
- ✓ Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A. (tutoraggio, selezione delle domande, istruttoria, concessione ed erogazione)
- ✓ Ente Nazionale Microcredito (coordinamento)

Erogazione ai destinatari dei servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto gestiti dalle singole Regioni attraverso i centri per l'impiego

Criticità

NO quote riservate ai professionisti

Centro Nord

- 30,5 milioni di euro per l'anno 2024
- 274,5 milioni di euro per l'anno 2025

Resto al Sud 2.0

- 49,5 milioni di euro per l'anno 2024
- 445,5 milioni di euro per l'anno 2025

Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica- art. 21



Attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica	Avviata da disoccupati under 35, dal 1/7/2024 al 31/12/2025
Misura	Contributo mensile di 500 euro mensili per una durata massima di 3 anni e non oltre il 31/12/2028, erogato anticipatamente e liquidato annualmente
Ulteriori elementi necessari per la piena operatività	• D.M. di definizione dei criteri di qualificazione dell'impresa, dei termini e modalità di accesso al beneficio e presentazione delle relative domande • Autorizzazione UE

Definizione di disoccupato



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

Art.19 D.Lgs. 150/2015: soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica La DID; lo status di disoccupato è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi.

Circ. M.L.P.S. N.34/2015: la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavano un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:

- ✓ per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.500 euro;
- ✓ per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 5.500 euro.

Confprofessioni in audizione al Senato, ha chiesto di includere anche agli autonomi beneficiari dell’Isco



Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

D.Lgs. 62/2024

Manuela Baltolu

- Consulente del Lavoro.
- Componente del Centro Studi della Fondazione dei Consulenti del Lavoro di Milano

ATTUAZIONE art.1, c.5, L.227/2021

- ✓ definizione della condizione di disabilità e revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- ✓ accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- ✓ valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- ✓ informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione.

VALUTAZIONE DI BASE

Accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, intensivo, elevato o molto elevato

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a **cui deve essere diretto il progetto di vita**

PROGETTO DI VITA

progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi **desideri** e dalle sue **aspettative e preferenze**, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di **sviluppare tutte le sue potenzialità**, di poter **scegliere i contesti di vita** e partecipare in condizioni di **pari opportunità** rispetto agli altri

Modifiche alla terminologia

la parola: «~~handicap~~», ovunque ricorre, è sostituita da:
«**condizione di disabilità**»;

le parole: «~~persona handicappata~~», «~~portatore di handicap~~»,
«persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente
abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«**persona con disabilità**»;

D.Lgs.62/2024 – modifiche alla L.104/1992



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

	L.104/1992 TESTO ORIGINARIO	L. 104/1992 TESTO MODIFICATO
Art.3 c.1	È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.	È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
Art.3 c.2	La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.	La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
Art.3 c.3	Qualora la minorazione , singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.	Qualora la compromissione , singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»;

Efficacia delle disposizioni



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

- Entrata in vigore 30/06/2024
- Dal 01/01/2025 sperimentazione di 12 mesi della valutazione di base e multidimensionale, con applicazione provvisoria a campione con differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di dimensioni territoriali (regolamento interministeriale)
- Dal 01/01/2026 a regime sul territorio nazionale

VALUTAZIONE DI BASE (unica visita collegiale)

- ✓ Su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri
- ✓ conclusione entro 90 gg.
- ✓ entro 15 gg. per patologie oncologiche
- ✓ entro 30 gg. per minori

prorogabili di ulteriori 60 gg. in caso di richiesta di integrazione documentale

Modalità da stabilire dall'Inps entro 6 mesi dal D.L.62 e conservazione delle funzioni e competenze di attuazione delle prestazioni

- ✓ Informativa all'interessato o agli altri soggetti aventi diritto

gestione del procedimento in via esclusiva all'INPS dal 1° gennaio 2026

Coinvolgimento della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale



la persona con disabilità può anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita.

L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze.

Individua:

- gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
- gli interventi in ambito di apprendimento, socialità ed affettività, formazione, lavoro, casa e habitat sociale, salute;
- I servizi e le misure necessarie;
- I referenti del progetto;
- Le modalità di monitoraggio e le verifiche periodiche.

Accesso anticipato alle prestazioni



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

Art.7: le persone affette da patologie determinanti gravi compromissioni funzionali certificate (**art.8** «*certificato medico introduttivo*») accedono alle prestazioni anche nelle more della conclusione del procedimento di valutazione di base, fatta salva la ripetizione delle prestazioni in caso di esito negativo o con necessità di sostegni di minore intensità rispetto a quanto erogato.

- art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità -

se l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisce alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

devono essere individuate *misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.*

non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni.

L'interessato o gli altri soggetti aventi diritto possono chiederne l'attivazione anche formulando una proposta.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare *accomodamenti ragionevoli*, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, *nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori*. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(art. 5 Direttiva 2000/78/CE)

sentenza C.E. 4 luglio 2013, C-312/2011

sistemando i locali, adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la ripartizione dei compiti in funzione delle esigenze delle situazioni concrete (...) senza imporre al datore di lavoro *un onere sproporzionato*

Cass. 9 marzo 2021, n. 6497

potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo *“la comune valutazione sociale”*.

L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE - Esempi



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

C.C. ord. 13 novembre 2023, n. 31471

«anche nell'adibizione del lavoratore a *diverse mansioni, pure inferiori*, i quali vengono meno solo laddove comportino un sacrificio economico sproporzionato del datore di lavoro»

divieto di licenziare il lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore di lavoro cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire di svolgere il lavoro

Gran parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto, quali “accomodamenti” più efficaci e di semplice soluzione, senza alcuna eccessiva onerosità per il datore, la sottrazione dal calcolo del comporto dei giorni di malattia ascrivibili all’handicap.

Da ultimo: Corte di cassazione sentenza 11731 del 2 maggio 2024

L'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE - Esempi



Fondazione
CONSULENTI
del LAVORO di MILANO

Corte d'appello di Napoli del 17 gennaio 2023: controllare, in maniera costante, l'idoneità alla mansione del lavoratore.

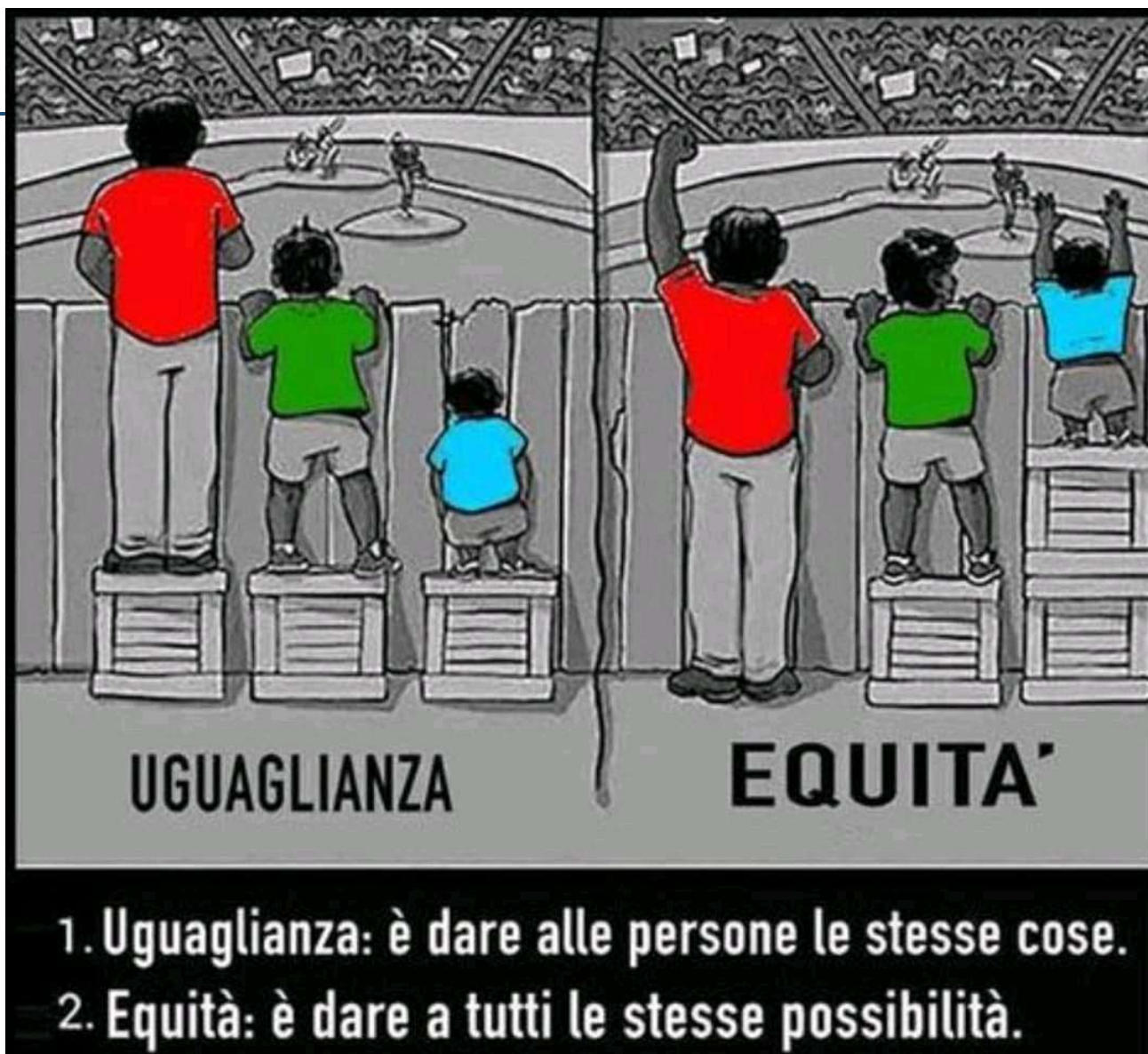
App. Napoli, 17 gennaio 2023, Trib. Ivrea, 6 luglio 2018: riduzione dell'orario di lavoro;

Corte d'appello Genova, 9 giugno 2021: sospensione del dipendente senza retribuzione, ai sensi dell'art. 10, L. n. 68/99, per tutto il tempo in cui persista la patologia incompatibile con il lavoro;

Trib. Pisa 16 aprile 2015, Trib. Roma, 8 maggio 2018: redistribuzione dei compiti tra lavoratori in maniera da assegnare al prestatore mansioni compatibili con le proprie patologie

Tribunale di Lodi, sentenza del 9 febbraio 2023:

“andrà valutato in rapporto alle dimensioni ed alle risorse finanziarie dell’impresa, mentre la ragionevolezza implicherà che: la modifica organizzativa non pregiudichi significativamente l’interesse di altri lavoratori eventualmente coinvolti, il tutto in un’ottica di rispetto dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali e di un adeguato bilanciamento dell’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà e dell’interesse del datore di lavoro a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l’impresa”.





Grazie per l'attenzione!!!

